

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-*bis*
n. 33

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(*Estensore* LICASTRO SCARDINO)

approvata nella seduta del 2 marzo 2011

SULLA

**PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO CHE
AUTORIZZA UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA
NEL SETTORE DELL'ISTITUZIONE DI UNA TUTELA
BREVETTUALE UNITARIA (COM (2010) 790 DEF.)
(ATTO COMUNITARIO N. 70)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 9 marzo 2011
—————

La Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 790 definitivo,

considerato che – secondo l'articolo 1 della proposta – la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Lituania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Polonia, la Slovenia, la Svezia e il Regno Unito sono autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione della tutela brevettuale unitaria, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati;

esprimendo il proprio rammarico per la circostanza che lo strumento della cooperazione rafforzata – in linea di principio, utile per l'avanzamento del processo di unificazione comunitaria – venga utilizzato, per la prima volta, per una materia in cui si contrappongono interessi nazionalistici, come quello della tutela brevettuale, e non, invece, come sarebbe auspicabile, avuto riguardo a temi di alto rilievo istituzionale dell'Unione europea, come, ad esempio, la politica estera, di sicurezza e di difesa comuni;

considerato che la proposta suddetta mira – nelle intenzioni della Commissione europea – a superare alcuni ostacoli nelle trattative sulla proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea (COM(2010) 350 definitivo, del 30 giugno 2010), con ciò legittimando il ricorso allo strumento della cooperazione rafforzata, possibile secondo l'articolo 20, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, «in ultima istanza, qualora [il Consiglio, su proposta della Commissione] stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che vi partecipino almeno nove Stati membri»;

ricordato il parere approvato dalla Commissione politiche dell'Unione europea il 22 settembre 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea, in cui si riteneva «necessario individuare un sistema che non si ispiri al criterio del trilinguismo obbligatorio e preveda invece per i brevetti europei la lingua del Paese di provenienza dell'inventore, con traduzione nella sola lingua inglese, la lingua della comunità scientifica internazionale. In tal modo, si otterrebbe una versione dei brevetti UE in un'unica lingua e senza spese di traduzione, qualora l'inventore sia di lingua inglese, e in sole due lingue con un'unica traduzione, nella maggior parte dei casi, al posto delle tre lingue previste dalla proposta, con almeno due, ma spesso anche tre traduzioni»;

valutata la risposta della Commissione europea C/2011/317 del 27 gennaio 2011, adottata – in base alle procedure previste per il cosiddetto dialogo politico – in seguito al parere della Commissione politiche del-

l'Unione europea sopra citato, in cui vengono ribadite le finalità sottese alla proposta volta a stabilire un regime di traduzione del brevetto europeo, e cioè la necessità di adottare il sistema del trilinguismo, prevedendo come requisito obbligatorio per la validità del brevetto europeo la traduzione nelle lingue inglese, francese e tedesco (lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti);

rilevato – dal considerando n. 5 della proposta in esame – che, tra il 7 e il 13 dicembre 2010, dodici Stati membri hanno presentato una formale richiesta alla Commissione europea indicando il loro desiderio di procedere ad una cooperazione rafforzata tra loro nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, «sulla base delle proposte esistenti sostenute da questi Stati membri durante i negoziati, e chiedono alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine. Le richieste sono state confermate nella sessione del Consiglio "Competitività" del 10 dicembre 2010»;

rilevato che la proposta della Commissione europea in esame è datata 14 dicembre 2010, con ciò lasciando intendere che – dato lo strettissimo lasso temporale intercorrente tra la formale richiesta dei dodici Stati membri e la proposta – sia stato interpretato in maniera formalistica l'articolo 329, paragrafo 1, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nell'attribuire alla Commissione europea il potere discrezionale di dare seguito alla richiesta degli Stati membri e di presentare conseguentemente una proposta in tal senso al Consiglio, presuppone una valutazione adeguata – anche sotto il profilo temporale – e approfondita;

considerato che il presupposto dell'*ultima istanza*, previsto quale requisito di legittimità della cooperazione rafforzata dall'articolo 20, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, appare di stretta configurabilità a fronte di un testo normativo – quello relativo alla proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea – formalmente presentato al legislatore europeo solo il 30 giugno 2010;

considerato che la proposta appare di incerta compatibilità con i principi regolanti il mercato interno nell'Unione europea – il cui rispetto è invece richiesto ai fini della legittimità delle cooperazioni rafforzate dall'articolo 326, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – anche per le possibili «distorsioni di concorrenza» tra Stati membri, in quanto si verrebbero a determinare potenziali migliori condizioni di mercato per le imprese situate negli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata con inevitabile pregiudizio anche alla fondamentale libertà di stabilimento prevista dai trattati;

considerato, infine, che una valutazione compiuta dei presupposti e degli effetti di una cooperazione rafforzata in materia appare necessaria anche alla luce di una migliore comprensione delle modalità operative del principio di sussidiarietà, che opererebbe – trattandosi di due istituti applicabili alle ipotesi di competenze non esclusive dell'Unione – non già in riferimento ad un atto dell'Unione europea valevole per tutti e ven-

tisette gli Stati membri (come parrebbe richiedere l'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, del Trattato sull'Unione europea, che parla di obiettivi che possono «essere conseguiti meglio a livello di Unione»), ma solo per una parte degli stessi;

considerata la posizione espressa dalla Commissione giuridica del Parlamento europeo, che il 27 gennaio 2011 ha dato la sua approvazione alla cooperazione rafforzata ai sensi dell'articolo 329 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

ricordato il contenuto della mozione 1-00357, presentata al Senato e pubblicata nel resoconto della seduta pomeridiana del 21 dicembre 2010;

considerato, infine, che l'8 marzo 2011 è atteso il pronunciamento della Corte di giustizia in merito alle preoccupazioni fondamentali di natura giuridica che alcuni Stati membri hanno sollevato in merito alla creazione del tribunale dei brevetti europeo e dell'Unione europea (TBEUE) e alla sua prevista architettura globale delineata al punto 9 delle conclusioni del Consiglio «Competitività» del 4 dicembre 2009,

formula, per quanto di competenza, le seguenti osservazioni:

l'instaurazione di una cooperazione rafforzata in una materia che tocca contestualmente il principio della pari dignità linguistica degli Stati membri ed il funzionamento del mercato unico appare di incerta conformità allo spirito e alla lettera dei trattati;

è auspicabile che venga ripreso il negoziato sulla proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea, al fine di trovare una soluzione condivisa e soddisfacente tra tutti e ventisette gli Stati membri dell'Unione, nel pieno rispetto dell'articolo 118, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

è doveroso attendere l'oramai prossimo pronunciamento della Corte di giustizia – sopra richiamato – che potrà fornire utili elementi di valutazione in merito alle possibili scelte che il legislatore europeo dovrà compiere nella materia del brevetto e del suo regime di traduzioni.